

Civile Sent. Sez. L Num. 19681 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 21/09/2020

SENTENZA

sul ricorso 29192-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA
FRASCONA';

2020

864

- ricorrente -

contro

RANALLI FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio

dell'avvocato GIORGIO MARCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CERICOLA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 556/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/05/2014 R.G.N. 1544/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CERICOLA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 556 del 2014, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha dichiarato estinti per prescrizione quinquennale i crediti INAIL per premi riferiti al periodo 2002-2003, portati da cartella notificata nel 2012 a Fiorella Ranalli.
2. A cagione degli avversi eventi meteorologici verificatisi il 23-25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Abruzzo, con O.P.C.M. dell'aprile 2003 era stato sospeso il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale fino al 31 dicembre 2003, con previsione della possibilità di pagamento, anche in unica soluzione, alla scadenza del periodo di sospensione.
3. Su tale presupposto la Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione del credito dell'INAIL iniziasse a decorrere dal 16 gennaio 2004, prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo la Ranalli presentato alcuna domanda di rateizzazione.
4. Proseguivano i giudici del gravame con il dire che, sebbene l'ordinanza di sospensione non avesse previsto la necessità di apposita domanda per poter fruire del pagamento rateale, tuttavia il pagamento della prima rata nel gennaio 2004 e delle successive secondo le cadenze mensili previste dall'ordinanza, corrispondenti a un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione, con scadenza dell'ultima ad aprile 2011, avrebbe costituito manifestazione implicita dell'intenzione di beneficiare della rateizzazione; pertanto, non intervenuto il pagamento dell'intera somma in unica soluzione entro il limite temporale prefissato del 16 gennaio 2004, tale sarebbe stato il *dies a quo*

della prescrizione quinquennale, nella specie ormai ampiamente maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.

5. Avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha resistito con controricorso Fiorella Ranalli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'O.P.C.M. n. 3281 del 2003 e dell'art. 2935 cod. civ., l'INAIL assume che la sospensione dei pagamenti costituiva effetto automatico della richiamata disposizione e non necessitava di domanda dell'interessato, per cui il periodo di sospensione dal pagamento dei premi scadeva ad aprile 2011, o meglio, l'ultima rata da versare scadeva a tale epoca; la cartella esattoriale, emessa nel 2012, era riferita a premi non ancora prescritti giacché il termine di prescrizione iniziava a decorrere solo dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere alla scadenza dell'ultima rata e non dal 2004, come invece preteso dalla Ranalli; assume, inoltre, l'istituto ricorrente che l'O.P.C.M. aveva solo previsto la suddivisione in 80 rate dell'unica obbligazione, non cambiandone la natura, ma prevedendone una diversa modalità di pagamento la cui scadenza era stata soltanto spostata dal 16 febbraio 2003 al 30 aprile 2011.
7. Il ricorso è da accogliere.
8. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 pubblicata in G.U. 29 aprile 2003, n. 98, per fronteggiare la particolare intensità degli avversi eventi meteorologici che hanno interessato, fra gli altri, il territorio della Regione Abruzzo nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, sono state introdotte, in considerazione delle *«gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate»*, misure urgenti *«per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni*

interessate» (così nel preambolo dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri).

9. In particolare, per quanto qui rileva, alla stregua delle fonti normative di rango primario che attribuiscono il potere di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (art. 5 legge n. 225 del 1992; art. 107, d.lgs. n. 112 del 1998; d.l. n. 343 del 2001, conv., con modif., in l. n. 401 del 2001), l'ordinanza citata stabilisce, all'art. 7, comma 1, quanto segue: *«Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione...»*.
10. La sospensione opera, per quanto in questa sede rileva, in riferimento ai premi da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il periodo dal 23 gennaio al 31 dicembre 2003 e, come in altre ipotesi di sospensione di pagamenti in conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali ed eccezionali, la regolarizzazione non è gravata di sanzioni o di altri oneri accessori e, per contro, i pagamenti effettuati prima della data di pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale non formano oggetto di rimborso.
11. L'art. 7 del cit. O.P.C.M. ha quindi disciplinato *ex novo* l'obbligazione, trasformandola in un unico debito rateizzato, in

numero di rate mensili corrispondente a otto volte i mesi interi di durata della sospensione (ottanta rate), a decorrere dal 16 gennaio 2004 (v., quanto agli effetti derivanti dall'inadempimento delle singole rate, Cass. n. 2833 del 2016).

12. La *ratio* dell'intervento normativo, comune ad analoghe iniziative emergenziali, risiede nel perseguire l'obiettivo di sospendere (anche) i termini per l'adempimento delle obbligazioni a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme con l'intento di fronteggiare insormontabili difficoltà nel tessuto economico e sociale delle zone interessate da fenomeni atmosferici ed eventi calamitosi comportanti ingenti danni, nonché di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.
13. Il tenore lessicale delle disposizioni - «*sono sospesi*» - accentua l'intento precettivo perseguito dal legislatore che, di contro, non ha previsto alcun onere di comunicazione, agli enti previdenziali e assistenziali, della volontà di fruire del beneficio e, dunque, dell'intento di assolvere l'obbligazione in ottanta rate (v., fra le altre, Cass. n. 2833 del 2016 *cit.* e successive conformi).
14. Tale disciplina non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione *ex ante*), ma si risolve nella regolazione *ex novo* dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione; in tal modo ne ha ridefinito tempi e modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi *de quibus* in un unico debito rateizzato.
15. E, come per tutti i debiti rateizzati, vale il noto insegnamento giurisprudenziale - cui va data continuità anche in questa sede - in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla

scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 9695 del 2011 e Cass. n. 25047 del 2009).

16. Conseguentemente, solo alla vana scadenza del termine per il versamento dell'ultima delle ottanta rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che - quindi - nella specie non risulta esaurito.
17. Pertanto, la sentenza impugnata - che non ha fatto corretta applicazione del predetto principio - va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2020

Il Consigliere

Rossana Mancino

Rossana Mancino

Il Presidente

Antonio Manna

Antonio Manna

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, **21 SET 2020**

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursia

Anna Maria Ursia